

DELIBERA N. 131/10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Unidata S.p.A. per la violazione dell'art. 3, comma 4, della delibera 96/07/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 67/09//DIT del 1° dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, Via Portuense n. 1555 (presso Commercium modulo M25 - M26) la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4 della Delibera n. 96/07/CONS, in combinato disposto dell'art. 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo;

VISTE le controdeduzioni della società Unidata S.p.A. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Deduzioni della società interessata.**

La società Unidata S.p.A. con memoria difensiva del 31 dicembre 2009 ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi:

1) nel verbale di contestazione alla società Unidata S.p.A. viene eccepito l'inadempimento alle prescrizioni della vigente Delibera n. 96/07/CONS, in particolare all'art. 3 comma 4 e, quindi, l'omessa pubblicazione dell'elenco delle offerte vigenti sul proprio sito web con apposito collegamento sulla *home page*, nonché la mancata comunicazione delle informazioni commerciali e delle relative condizioni contrattuali all'indirizzo di posta elettronica [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it).

Invero, la società Unidata S.p.A., premettendo che l'accertamento della violazione degli obblighi regolamentari avveniva nelle more di una complessa revisione del listino delle offerte servizi - a seguito della contestazione proveniente dall'Autorità - afferma di aver provveduto tempestivamente ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, il 7 dicembre 2009, di un'apposita pagina "offerte" con link esplicito alle relative condizioni contrattuali ed ulteriori link diretti alla pagina web "info legali" nonché con la comunicazione via e-mail all'indirizzo [pianitariffari@agcom.it](mailto:pianitariffari@agcom.it), facendo venir meno così ogni possibile addebito circa la trasparenza delle modalità attuative della Delibera 96/07/CONS.

2) La società Unidata S.p.A. afferma che in data 11 dicembre 2009 si è provveduto, altresì, ad integrare il prospetto delle offerte sottoscrivibili presente sul proprio sito web all'apposita pagina "offerte" e che in data 16 dicembre 2009 ha rinnovato l'informativa clienti.

3) Inoltre, la società medesima nella memoria prodotta fornisce anche alcuni dati aziendali dando atto che l'Unidata S.p.A. è una società di piccole dimensioni formata da un organico di circa ventitré dipendenti e che eroga i propri servizi prioritariamente a favore di una categoria di utenza prettamente "business".

### **II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni della società Unidata S.p.A..**

Le eccezioni sollevate dalla Società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni. La circostanza che l'Autorità abbia rilevato la violazione agli obblighi informativi prescritti dalla Delibera 96/07/CONS in occasione della rimodulazione tariffaria, non può ritenersi motivo valido per limitare a tale contesto la valutazione della inottemperanza, trattandosi di una violazione autonomamente accertabile e consistente, per l'appunto, nella mancata pubblicazione sul sito web dell'operatore in maniera

facilmente accessibile dei propositi informativi inerenti alle offerte, sottoscrivibili o meno, vigenti.

Si ricorda che la *ratio* della pubblicazione delle informazioni tariffarie richiesta dalla legge 31 gennaio 2007 n. 7, consiste nel favorire la comparabilità e la concorrenza delle offerte e nel garantire la trasparenza delle tariffe ed ai consumatori finali per assicurare un adeguato livello di conoscenza sui prezzi del servizio.

La revisione del listino delle offerte servizi non ha eliminato la carenza di trasparenza già esistente, rendendo al massimo più gravosa per gli utenti la valutazione circa le alternative possibili.

L'ottemperanza alla diffida contenuta nell'atto di contestazione *de quo* non vale a far venir meno gli addebiti mossi con tale provvedimento, ma ha solo evitato ulteriori conseguenze sul piano sanzionatorio, comunque rilevante ai fini della quantificazione della sanzione.

Pertanto, non potendosi rinvenire nelle giustificazioni addotte dalla società Unidata S.p.A. motivi sufficienti per escludere la responsabilità della violazione commessa, non può che confermarsi quanto rilevato con l'atto della Direzione tutela consumatori n. 67/09/DIT.

Con riferimento alle dimensioni strutturali della società, di ciò si terrà debita considerazione in sede di quantificazione della sanzione.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00);

RITENUTO che le misure poste in essere dall'operatore Unidata S.p.A. successivamente alla notifica dell'atto di contestazione n. 67/09/DIT possano ritenersi idonee a garantire il rispetto della disciplina di cui all'art. 71 del decreto legislativo 259/2003 in ottemperanza alla diffida di cui al summenzionato atto di contestazione;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nella mancata pubblicazione dei prospetti informativi;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Unidata S.p.A. ha provveduto immediatamente a pubblicare sul proprio sito web le informazioni previste dalla Delibera 96/07/CONS secondo le modalità ivi prescritte, dandone comunicazione all'Autorità;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Unidata S.p.A. è una società dotata di una organizzazione interna formata da un organico totale di personale dipendente pari a ventitré unità, tuttavia, idonea a garantire l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera 96/07/CONS;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per le violazioni summenzionate, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, Via Portuense n. 1555 (presso Commercium modulo M25 - M26) il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per le violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

#### **DIFFIDA**

la società Unidata S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione, agli obblighi previsti dalla Delibera 96/07/CONS ;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa art. 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 131/10/CONS" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 131/10/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola